

Comune di Montevarchi

Verbale n. 1 del 16/01/2018

Oggetto: Pre intesa **fondo per le risorse decentrate** destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività personale dipendente non dirigente quantificazione risorse per l'**ANNO 2017**.

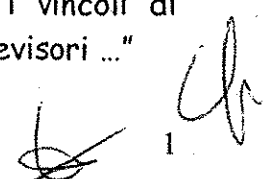
Il Collegio dei Revisori del Comune di Montevarchi composto da:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Dr. Roberto Sclavi, | Presidente |
| - Dr. Mauro Rossinelli | Componente |
| - Dr. Giovanni Farnocchia | Componente |

riunito per via telematica,

premessso

- che l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che, inoltre l'art. 40bis, comma 3 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 (Testo unico pubblico impiego) prevede, che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo" che prevedono anche il recupero dell'indebitto;
- che l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori ..."



- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione alla firma definitiva dell'accordo stesso;
- con comunicazione PEC in data 22/12/2017 veniva trasmessa la bozza di determina del dirigente di settore di costituzione formale del fondo;
- con comunicazione PEC del 09/01/2018 è stata trasmessa a questo Collegio la pre-intesa di costituzione del fondo a copertura dell'accordo decentrato integrativo per l'anno 2017;
- che in data 15/01/2018 è stata inviata sempre via PEC la relazione RGS corretta nella data;
- l'art. 40 comma 3-sexies del d.lgs. 165/2001 prevede la redazione della Relazione Tecnico Finanziaria e quella dell'Organo di Revisione solo in fase di ipotesi del Contratto Decentrato;

Atteso che

- la bozza di DP trasmessa non reca i pareri di regolarità tecnica e contabile;
- la stipula del contratto decentrato dovrebbe avvenire all'inizio dell'anno di riferimento evitando tra l'altro, il rischio della "retroattività" dell'erogazione trattamenti economici accessori ed in particolare dei compensi premiali, comportamento ritenuto inammissibile dalla Corte dei Conti (cfr. dei Conti della Lombardia, parere n. 287/2010, nel quale ha espresso «forti dubbi sulla liceità dei contratti collettivi integrativi che .. siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento);
- che tale orientamento negativo è ripreso dalla recente e consolidata giurisprudenza contabile tra cui CdC Veneto deliberazione n. 263/2016;
- il principio contabile 4.2 prevede che vengono spostate nell'anno successivo le risorse destinate all'erogazione delle quote di salario accessorio che non possono essere corrisposte nell'anno, come le indennità di risultato e la produttività in quanto legate agli esiti della valutazione. Chiarisce inoltre che «risultano definitivamente vincolate» le risorse del fondo a seguito della contrattazione decentrata con cui lo stesso è stato ripartito;
- Conseguenze a tale impostazione che la spesa riguardante il "Fondo" è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del "Fondo" stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati proprio all'esercizio successivo;

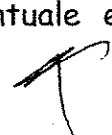


- dalla documentazione trasmessa l'onere per l'anno 2017 risulta attestato all'importo previsto di euro €. 553.642,87 (€ 562.513,47 nell'anno 2016);
- l'art. 14, comma 3, primo periodo del CCNL 1.4.1999, prevede come il risparmio sullo straordinario consolidato non possa trasformarsi in economia di bilancio per gli enti; ciò si desume dal fatto che nel caso in cui l'ente ritenga di "avvalersi della facoltà di valutare anno per anno le effettive esigenze organizzative" e quindi decidere anche anno per anno per l'accantonamento periodico e non stabile dei risparmi"(art. 14, comma 3, secondo periodo del citato CCNL), tali risorse verrebbero comunque riportate obbligatoriamente nel fondo del salario accessorio dell'anno successivo ad integrazione dello stesso quali risorse variabili non comprimibili, in quanto appartenenti all'esercizio finanziario di "competenza" dell'anno precedente, quindi nemmeno soggette alla disciplina di cui all'art. 9, comma 2 *bis* del D.L. 78/2010 (vedasi parere Aran del 13.5.2013)
- l'ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e prevedibilmente li rispetterà per il 2017;

Preso atto

della relazione del Dirigente responsabile attestante che la somma destinata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui alla tabella allegata all'ipotesi di contratto, è iscritta all'intervento 01 del bilancio del Comune di Montevarchi per l'anno 2017 e che, pertanto, la relativa spesa trova regolare copertura finanziaria,

Ricorda infine che

- Non spetta a questo Collegio la verifica in merito alla parte normativa, a quella contrattuale, alle modalità inerenti le progressioni ed i criteri di valutazione che spettano all'OIV o ai responsabili dell'ente;
- l'erogazione delle indennità di risultato è possibile solo al conseguimento delle valutazioni da parte dell'organismo preposto, nonché l'obbligo di dare ampia trasparenza mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente ai sensi di legge.
- per poter applicare correttamente la disciplina di cui all'art. 15, comma 5, del Ccnl 1 aprile 1999, bisogna attenersi al seguente percorso: primo, individuare i servizi (e prima ancora i bisogni) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti quali - quantitativi. Secondo, definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo in coerenza agli obiettivi indicati anche nel PEG; Terzo verifica e certificazione a consuntivo da parte dei servizi di controllo interno. Quarto, eventuale erogazione delle

  3 

somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo criteri stabiliti nel contratto decentrato. E' necessario specificare che le risorse variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi sulla base del solo fatto che " l'Ente raggiunge stabilmente e in via ordinaria un più elevato livello di servizi".

attesta

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo, relativamente all'anno 2017 in quanto gli stessi non risultano superiori nel complesso rispetto all'anno precedente.

Raccomanda inoltre che venga posto in essere un oggettivo controllo della quota parte del fondo destinata a specifici obiettivi, cercando per quanto possibile che i responsabili di settore evitino di auto-attribuirsi delle indennità o, ove ciò si verifichi, sia formulato analitico e giustificato provvedimento da inviare per conoscenza anche a questo Organo di revisione; si richiede che le risultanze della valutazione siano trasmesse per conoscenza al Revisore.

Relativamente inoltre ai compensi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 richiama l'attenzione al fatto che gli stessi devono essere calcolati con riferimento al vigente regolamento e considerando le modifiche normative tempo per tempo succedutesi.

Richiama sia l'amministrazione che le rappresentanze sindacali ad effettuare la contrattazione per l'anno 2018 in tempi compatibili con le finalità premiali dello strumento della contrattazione decentrata, evidenziando che la materia era stata già oggetto di richiamo in occasione del parere al CCDI 2015 e CCDI2016.

Richiede poi che sia prodotto a questo Collegio un elaborato dal quale si evincano i calcoli degli incentivi per progettazione per il successivo controllo di merito; a tal fine ricorda che con l'approvazione del nuovo testo unico degli appalti la materia è stata oggetto di ampia e profonda rivisitazione.

Invita ad effettuare una correzione formale nella relazione RGS a pagina 3 lettera D) dell'anno indicato (2017 in luogo di 2016).

Letto, confermato, sottoscritto

Montevarchi, 16/01/2018



IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Dr. Roberto Sclavi,

- Dr. Mauro Rossinelli

Dr. Giovanni Farnocchia